Estratto delle FAQ di interesse per i beneficiari

Che cosa si intende per "attività economiche" oggetto del decreto?

Ai sensi dell'articolo 2 del DPCM, le attività economiche destinatarie dei contributi sono quelle "svolte in ambito commerciale e artigianale". Sono pertanto incluse tutte le attività economiche svolte nel settore dell'artigianato e del commercio previste dalle relative normative di settore, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita. Per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della «materia "commercio"» contenuta nell'articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443. In ogni caso, entro i predetti limiti, ogni Comune potrà, in relazione alla specificità del proprio territorio, conformare il bando alla realtà economica locale. Restano fermi i requisiti specifici delle imprese, di cui allo stesso articolo 4, comma 1, del DPCM.

Le nuove attività, per avere accesso al finanziamento, devono essere insediate?

O solo registrate in Camera di Commercio? Per le nuove attività, l'impresa, piccola o micro, deve possedere tutti i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 1, del DPCM all'atto della concessione definitiva del contributo.

Gli imprenditori agricoli possono essere destinatari dei contributi di cui al DPCM?

Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola.

Cosa si intende per "unità operativa" di cui all'art. 4?

Per unità operativa si intende il luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti oppure la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità. Ai sensi dell'art. 4, c. 1, del DPCM 24.09.2020 in oggetto deve essere "ubicata nei territori dei comuni" di cui al medesimo DPCM.

Si chiede se, al fine della concessione del contributo, deve essere applicata la disciplina in tema di DURC?

Come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in tema di finanziamenti comunitari), è sempre richiesto il Documento Unico di Regolarità Resta, pertanto, ferma la disciplina prevista dal D.L. 9 agosto 2013, n. 69, conv., con modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.

La data di ammissibilità delle spese per le imprese: può coincidere con la data di pubblicazione del DPCM, con la data di pubblicazione del bando del Comune, oppure le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo al comune?

L'ammissibilità delle spese sostenute dalle imprese sia per gestione che per investimenti decorre dal 1° gennaio dell'annualità del contributo (es. per il contributo relativo all'annualità 2020, decorre dal 1° gennaio 2020).